

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 552 del 21 aprile 2015

Approvazione dell'Accordo di programma tra l'Azienda U.L.S.S. n. 8, l'IPAB Opere Pie di Onigo di Pederobba (Tv), il Comune di Pederobba e la Regione del Veneto. Articolo 34 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267.
[Unità locali socio sanitarie e aziende ospedaliere]

| |
|--------------------------|
| Note per la trasparenza: |
|--------------------------|

| |
|--|
| Presenza d'atto delle determinazioni degli enti in oggetto indicati in relazione al nuovo Accordo di Programma, come ulteriore sviluppo del precedente (quest'ultimo formalizzato a mezzo di Presidente della Giunta Regionale 31 dicembre 2002, n. 1560). |
|--|

L'Assessore Davide Bendinelli, riferisce quanto segue.

L'IPAB Opere Pie di Onigo di Pederobba (Tv), l'Azienda U.L.S.S. n. 8, il Comune di Pederobba e la Regione del Veneto avevano concluso un Accordo di Programma avente ad oggetto l'assestamento giuridico-formale dei beni immobili dell'ex Ospedale di Pederobba (TV). L'Accordo, a mente di quanto fissato dall'articolo 27 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, venne ufficializzato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 31 dicembre 2002, n. 1560.

Nel corso del tempo il detto Accordo è stato attuato solo in parte, non arrivando i soggetti coinvolti alla sistemazione definitiva di tutte le pendenze in essere tra loro, stante la notevole complessità delle posizioni aperte che coinvolgevano aspetti patrimoniali, in particolare tra l'Azienda U.L.S.S. e l'IPAB. Anzi tal fatto produsse degli attriti tra i medesimi soggetti che sfociarono in più contenziosi avanti i giudici civile e amministrativo.

Dopo molti incontri, contatti e conseguenti atti i soggetti interessati hanno "*rilevato che si sono tenuti ripetuti incontri tra le Parti e che - dopo approfondite discussioni e confronti - al fine di arrivare alla completa attuazione dell'Accordo di Programma le Parti hanno concordato reciproci impegni al fine di risolvere ogni criticità*".

Si è così giunti alla definizione di un nuovo Accordo di Programma, novativo rispetto al precedente, in ossequio ai mutati interessi e alle mutate esigenze degli enti coinvolti.

Con riguardo alle odierne statuizioni va constatato che, dalla lettura del nuovo testo dell'Accordo, nonché dagli atti approvativi del medesimo emanati dai tre enti coinvolti, esse riguardano sostanzialmente le posizioni dell'IPAB Opere Pie di Onigo di Pederobba (Tv) e l'Azienda U.L.S.S. n. 8. La Regione peraltro non vede sostanzialmente mutata la propria posizione rispetto al vecchio Accordo, e, come espressamente specificato all'articolo 6 della proposta di Accordo, se ne conferma il ruolo di sostanziale vigilanza.

Dunque, nulla ostando all'approvazione del predetto Accordo, essendo anzi auspicabile la sua conclusione ai fini della definizione dei rapporti rimasti sospesi tra i soggetti istituzionali firmatari, si propone l'approvazione dello schema allegato al presente provvedimento, ai fini della sua formalizzazione da parte del Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, atto emanato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 (il cui testo, che così recita: "*L'accordo ... è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione*", trova assoluta somiglianza precettiva alla comparazione col testo dell'articolo 32 della Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 il quale indica come "*Esso è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto*", per cui non viene invocata l'applicazione della D.G.R. n. 2943 del 14 dicembre 2010).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

- Visto l'art. 34 del D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

- Visto il D.P.G.R.V. n. 71 del 20 Aprile 2009;
- Vista la L.R. 29 Novembre 2001, n. 35;
- Visto l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
- preso atto dell'istruttoria dell'ufficio

delibera

1. di prendere atto della Deliberazione del Direttore Generale l'Azienda U.L.S.S. n. 8 n. 346 del 26 Marzo 2015 di approvazione del nuovo schema di Accordo di Programma, con oggetto: "*Accordo di Programma tra Azienda ULSS n. 8 di Asolo, IPAB 'Opere Pie di Onigo', Comune di Pederobba e la Regione del Veneto su riconversione e utilizzo del dismesso Ospedale di Pederobba*";
2. di prendere atto della Deliberazione dell'IPAB Opere Pie di Onigo di Pederobba (Tv) n. 27 del 26 Marzo 2015, di approvazione del nuovo schema di Accordo di Programma, con oggetto: "*Accordo di Programma tra Azienda ULSS n. 8 di Asolo, IPAB Opere Pie d'Onigo, Comune di Pederobba e la Regione del Veneto su riconversione e l'utilizzo del dismesso Ospedale di Pederobba*";
3. di prendere atto della Deliberazione della Giunta Comunale di Pederobba (Tv) n. 27 del 23 Marzo 2015 di approvazione del nuovo schema di Accordo di Programma, con oggetto: "*Accordo di Programma tra Azienda ULSS n. 8 di Asolo, IPAB 'Opere Pie d'Onigo', Comune di Pederobba e la Regione del Veneto su riconversione e utilizzo del dismesso Ospedale di Pederobba*";
4. di approvare lo schema del nuovo Accordo di Programma come illustrato nelle premesse e denominato "*Accordo di Programma attuativo di quello stipulato il 10 dicembre 2002 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 dicembre 2002, n. 1560*", che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto (**Allegato A**), che verrà poi formalizzato con decreto del Presidente di Giunta regionale;
5. di confermare che, ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dalla conoscenza della presente delibera ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla predetto termine;
6. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
7. di incaricare il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali dell'esecuzione del presente atto;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.